Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 11 settembre 1969

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.320 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 agosto 1969, n. **591**.

Riduzione dell'orario di lavoro del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La durata settimanale del lavoro ordinario del personale dell'esercizio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è stabilita in 44 ore dal 1° maggio 1969, in 42 ore dal 1° agosto 1970 e in 40 ore dal 1° gennaio 1972.

Per il personale di macchina utilizzato alle manovre con agente unico la durata della settimana lavorativa non può superare le 40 ore dal 1° agosto 1970 e le 38 ore dal 1° gennaio 1972.

Art. 2.

Nella formazione degli orari e dei turni di lavoro i limiti di cui all'articolo precedente possono essere superati sino ad un massimo di 48 ore a condizione che

le maggiori prestazioni cumulate in più settimane siano compensate accordando in una delle successive settimane un corrispondente recupero, in prolungamento del riposo settimanale.

Art. 3.

Per il personale direttivo e degli uffici la durata settimanale del lavoro ordinario non può essere superiore a quella stabilita dal primo comma dell'articolo 1 per il personale dell'esercizio.

Art. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 34 della legge 26 marzo 1958, n. 425, saranno emanate le norme di attuazione della presente legge.

Art. 5.

Nella fase di adeguamento degli organici ai maggiori fabbisogni di personale determinati dal presente provvedimento, limitatamente ai gruppi di personale per cui sia necessario un aumento di organico, gli orari di lavoro possono essere stabiliti secondo le norme precedentemente in vigore. In tal caso, qualora gli orari comportino un lavoro settimanale di durata superiore ai limiti stabiliti dall'articolo 1, sarà corrisposto agli interessati il compenso per lavoro straordinario.

Art. 6.

Le facoltà concesse al Ministro per i trasporti e la aviazione civile dal secondo e terzo comma dell'articolo unico della legge 12 novembre 1968, n. 1203, possono essere esercitate fino a tutto il 31 dicembre 1972 con riferimento anche ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 7.

L'onere derivante dalla presente legge, valutato in dieci miliardi per il 1969, in venti miliardi per il 1970, in ventotto miliardi per il 1971 e in quarantacinque miliardi per il 1972 e per gli anni successivi, sarà iscritto nello stato di previsione della spesa della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per i rispettivi esercizi.

L'onere relativo all'anno 1969 sarà portato in aumento dell'importo del disavanzo di gestione dell'Azienda per lo stesso anno e alla sua copertura si provvede con le operazioni di prestito previste dall'articolo 71 della legge 28 febbraio 1969, n. 21.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 agosto 1969

SARAGAT

RUMOR — GASPARI — COLOMBO — CARON

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 13 agosto 1969, n. 592.

Perequazione del trattamento economico del personale dipendente da imprese appaltatrici di opere e di servizi ferroviari al trattamento del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini del raffronto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, per la determinazione del trattamento economico spettante ai dipendenti dalle imprese appaltatrici di servizi od opere per conto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sono da considerare lo stipendio base della qualifica ferroviaria con la quale esiste piena corrispondenza di mansioni, aumentato della indennità integrativa speciale di cui alla legge 21 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, e la paga tabellare stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro, aumentata dell'indennità di contingenza, vigenti alla data del 1° gennaio 1969, fermo restando il riferimento al contratto collettivo nazionale più favorevole in presenza di più contratti collettivi per la stessa categoria.

Art. 2.

L'incremento di retribuzione derivante dal raffronto di cui al precedente articolo sarà corrisposto sotto forma di assegno perequativo non assoggettabile ad alcun gravame contributivo di qualsiasi natura e non computabile come elemento della retribuzione ai fini dei vari istituti contrattuali.

Art. 3.

L'assegno perequativo è rideterminabile ogni qual volta si verifichino variazioni negli elementi del raffronto per disposizioni di legge o rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Ai fini suddetti non si considerano variazioni quelle relative alla indennità integrativa speciale ed alla indennità di contingenza.

Art. 4.

L'eventuale incremento di retribuzione derivante dal raffronto precisato nei precedenti articoli sarà corrisposto, sotto forma di assegno perequativo, nella misura del 70 per cento dal 1° gennaio 1969 e nella misura integrale con decorrenza dal 1° gennaio 1970.

Art. 5.

All'onere derivante dalla presente legge, previsto in lire 1 miliardo per l'anno finanziario 1969, si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 219 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per il predetto anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con suoi decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 agosto 1969

SARAGAT

RUMOR — GASPARI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1969, n. 593.

Modificazioni allo statuto della Banca d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, con il quale venne approvato lo statuto della Banca d'Italia;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482 e 12 febbraio 1963, n. 369, con i quali lo stesso statuto venne modificato;

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea generale straordinaria dei partecipanti della Banca d'Italia, in data 25 luglio 1969, per elevare a due il numero dei vice direttori generali della Banca medesima;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Allo statuto della Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482 e 12 febbraio 1963, n. 369, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'art. 5, lettera *c*) le parole « nel governatore, nel direttore generale e nel vice direttore generale » sono sostituite con le parole « nel direttorio, costituito dal governatore, dal direttore generale e da due vice direttori generali »;

all'art. 17 il testo dei commi sesto e settimo è sostituito dal seguente: « I due vice direttori generali assistono alle riunioni del consiglio e uno di essi, su designazione del consiglio superiore, assume l'ufficio di segretario.

I membri del consiglio superiore ed i componenti del direttorio debbono essere cittadini italiani »;

all'art. 18 il testo del terzo comma è sostituito dal seguente: « I due vice direttori generali assistono alle riunioni del comitato; assume l'ufficio di segretario il vice direttore generale designato all'ufficio di segretario del consiglio »;

all'art. 19 comma primo le parole « il vice direttore generale » sono sostituite con le parole « i due vice direttori generali »; nello stesso articolo, ai commi secondo e quarto, le parole « del vice direttore generale » sono sostituite con le parole « dei due vice direttori generali »;

all'art. 27 comma terzo le parole « il vice direttore generale » vengono sostituite con le parole « uno dei vice direttori generali »;

all'art. 29 il testo del comma primo è sostituito dal seguente: « I due vice direttori generali coadiuvano il direttore generale nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surrogano in caso di assenza o impedimento. Nella eventualità di assenza o impedimento contemporanei del governatore e del direttore generale ciascuno di essi può surrogarli »; nello stesso articolo, al comma secondo, le parole « del vice direttore generale » sono sostituite con le parole « di uno dei vice direttori generali » e le parole « del direttore generale » sono sostituite con le parole « del governatore e del direttore generale »;

all'art. 59 comma primo le parole « il governatore, il direttore generale, il vice direttore generale » vengono sostituite con le parole « i componenti del direttorio »;

all'art. 65, comma secondo, le parole « il governatore, il direttore generale, il vice direttore generale » sono sostituite con le parole « i componenti del direttorio ».

L'intitolazione del paragrafo quinto del titolo II è modificata in « Direttore generale e vice direttori generali ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1969

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 18. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1969, n. **594**.

Approvazione del nuovo statuto della « Biblioteca civica ed Antonio Ursino Recupero » di Catania.

N. 594. Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene abrogato lo statuto della «Biblioteca civica ed Antonio Ursino Recupero» di Catania, approvato con regio decreto 11 maggio 1931, n. 765. Viene, inoltre, approvato il nuovo statuto della predetta biblioteca.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 2. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1969, n. 595.

Approvazione del nuovo statuto della Società triestina della vela.

N. 595. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, viene approvato il nuovo statuto della Società triestina della vela, con sede in Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 3. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1969.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Polino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la domanda in data 7 dicembre 1964, con la quale il comune di Polino (Terni) ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi del n. 5 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio di attività elettriche, giusta delibera del consiglio comunale n. 36 del 6 ottobre 1964;

Vista la delibera n. 3 adottata dal consiglio comunale di Polino (Terni) nella seduta del 9 aprile 1969 — resa esecutiva per decorrenza di termini — concernente la revoca della precedente delibera consiliare n. 36 del 6 ottobre 1964;

Vista la domanda in data 23 luglio 1969, con la quale il comune di Polino (Terni), in esecuzione della delibera sopra indicata, ha chiesto il trasferimento della impresa comunale;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Polino (Terni), rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Polino (Terni).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Terni con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dello intendente di finanza di Terni o di un funzionario della intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 26 agosto 1969

Il Ministro: MAGRÌ

(8031)

DECRETO PREFETTIZIO 29 agosto 1969.

Sostituzione di un componente del consiglio provinciale di sanità di Piacenza.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Veduto il proprio decreto n. 207 del 23 gennaio 1969 con il quale il ten. col. medico Saraceno dott. Salvatore veniva nominato componente del consiglio provinciale di sanità per il restante periodo del triennio 21 settembre 1968-20 settembre 1971, in qualità di ufficiale medico militare in attività di servizio più elevato in grado, residente nel capoluogo;

Vista la nota n. 2819 dell'11 agosto 1969 con la quale il comando presidio militare comunica che il suddetto ufficiale è stato trasferito ad altra sede, segnalando in sua sostituzione il ten. col. medico Monti dott. Virgilio;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla richiesta sostituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il tenente colonnello medico Monti dott. Virgilio, ufficiale in attività di servizio, è nominato componente del consiglio provinciale di sanità, per il restante periodo del triennio 21 settembre 1968-20 settembre 1971, in sostituzione del colonnello medico Saraceno dottor Salvatore.

Piacenza, addì 29 agosto 1969

Il prefetto: NICASTRO

(8333)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Giacomo Lardon, console onorario di Svezia a La Spezia.

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Rómulo Serrato, console dell'Uruguay a Napoli.

(8045)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA BASILICATA

Variante al piano di zona del comune di Grottole

Con decreto provveditoriale n. 510 in data 26 agosto 1969, è stata approvata una variante al piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Grottole; ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di dieci anni a decorrere dal decreto stesso.

(8046)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1969, registro n. 61 Pubblica istruzione, foglio n. 269, sono stati respinti i ricorsi al Governo della Repubblica prodotti dall'Istituto nazionale assicurazioni e dall'Opera diocesana S. Narno avverso il decreto ministeriale 12 giugno 1967, con cui è stato imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sull'area compresa fra via Botta, il Fortino, viale Vittorio Emanuele, vicolo Cornasello e via Brigata Lupi sita nel comune di Bergamo.

(7917)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di un'oasi di protezione per la fauna nei comuni di Carpineto e Montelanico

Con decreto ministeriale 28 agosto 1969, è costituita fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria, in località sita nei comuni di Carpineto e Montelanico (Roma), della estensione di ha. 2900 circa, i cui confini, meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati: dalla cima di monte Lupone fino a raggiungere a sud la località Acque Valle Perti, di qui seguendo la via campestre detta della Faggetta, giungere per le Pantane, la contrada acque di Pandolfo, fino alla località Ulivelli; sempre seguendo la detta via campestre alla strada provinciale Carpinetana al km. 21. Da questa località il confine dovrebbe correre lungo la suddetta via Carpinetana fino al km. 14,200 circa. Di qui si segue la via campestre che porta verso il fosso del Vallone, che, lasciato a sinistra, si segue fino alla fontana di S. Ovidio in territorio di Montelanico. Di qui il confine volge ad ovest per continuare lungo il fosso del Vallone, che si segue fino a ridosso della cima del monte Lupone e al punto di partenza dal limitare della provincia di Latina.

(8039)

Costituzione di un'oasi di protezione per la fauna in comune di Carpineto

Con decreto ministeriale 28 agosto 1969, è costituita fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria in località monte Pilocco sita in comune di Carpineto (Roma), della estensione di ha. 650 circa, i cui confini, meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati: lungo valle Casale fino alle falde del monte Re (m. 904) e seguendo la strada campestre che si snoda lungo la valle tra il monte Re (compreso nella zona) e il monte Conca (escluso) fino alla località Capitelle e da qui sempre seguendo detta strada, lungo il versante settentrionale del monte Pilocco fino al Pozzo Tolfo e lungo la valle Canzona fino a congiungersi con valle Casale.

(8043)

Costituzione di un'oasi di protezione e di rifugio per la fauna in comune di Alessandria del Carretto

Con decreto ministeriale 28 agosto 1969 è costituita fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria in località sita in comune di Alessandria del Carretto (Cosenza), della estensione di ha. 525 circa, i cui confini, meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati: a sud con la contrada Tocca Peppino, canale di Tappaioli, canale della Pevitera, canale di Piano della Madonna; a nord con la strada carrozzabile che porta al lago Forano e alle mendric; ad est con la strada mulattiera che porta all'Aureto; ad ovest con il confine Calabro-Lucano.

(8115)

Limitazione di esercizio venatorio ad alcune specie di selvaggina in provincia di Bergamo

Con decreto ministeriale 26 agosto 1969, ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, alla coturnice e ai tetraonidi (gallo cedrone, gallo forcello, pernice bianca, francolino) esercitato su tutto il territorio della provincia di Bergamo è limitato a tutto il 29 novembre 1969, è altresì limitato a tutto il 14 dicembre 1969 l'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale protetta nel territorio della stessa provincia di Bergamo, non incluso nella zona faunistica delle Alpi.

(8040)

Divieto di esercizio venatorio in provincia di Modena

Con decreto ministeriale 26 agosto 1969, ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, nel territorio della provincia di Modena, alla « tortora dal collare orientale » è vietato durante l'annata venatoria 1969-70.

(8042)

Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica in sinistra Trigno e del Sinello, in Vasto

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5574 in data 27 agosto 1969, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica in sinistra Trigno e del Sinello, con sede in Vasto, deliberato dal commissario straordinario in data 11 luglio 1969.

(8044)

Revoca dell'oasi di protezione per la fauna in comune di Genga

Con decreto ministeriale 28 agosto 1969 l'oasi di protezione per la fauna stanziale e migratoria, costituita con decreto ministeriale 24 agosto 1968 ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, in territorio del comune di Genga (Ancona) della estensione di ha. 1325, viene revocata a tutti gli effetti.

(8119)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Giovanni Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1969, il comune di San Giovanni Valdarno (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 120.643.317 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8298)

Autorizzazione al comune di San Pier Niceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1969, il comune di San Pier Niceto (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8299)

Autorizzazione al comune di Mezzojuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1969, il comune di Mezzojuso (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.066.126, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8300)

Autorizzazione al comune di Torchiarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1969, il comune di Torchiarolo (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.956.746, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8302)

Autorizzazione al comune di Abbasanta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1969, il comune di Abbasanta (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.940.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8303)

Autorizzazione al comune di Ardauli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1969, il comune di Ardauli (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8305)

Autorizzazione al comune di Armungia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1969, il comune di Armungia (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.890.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8306)

Autorizzazione al comune di Torre S. Susanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1969, il comune di Torre S. Susanna (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.446.974, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8304)

Autorizzazione al comune di Cellino S. Marco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1969, il comune di Cellino S. Marco (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.571.159, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8301)

Autorizzazione al comune di Asuni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1969, il comune di Asuni (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.170.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8307)

Autorizzazione al comune di Gesturi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1969, il comune di Gesturi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.820.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8308)

Autorizzazione al comune di Gonnesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1969, il comune di Gonnesa (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8309)

Autorizzazione al comune di Musei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1969, il comune di Musei (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8310)

Autorizzazione al comune di Nuxis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1969, il comune di Nuxis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.620.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8311)

Autorizzazione al comune di Nuraminis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1969, il comune di Nuraminis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.940.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8312)

Autorizzazione al comune di Sant'Andrea Frius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1969, il comune di Sant'Andrea Frius (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8313)

Autorizzazione al comune di Sant'Antioco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1969, il comune di Sant'Antioco (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8314)

Autorizzazione al comune di Sinnai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1969, il comune di Sinnai (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8315)

Autorizzazione al comune di Baratili S. Pietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1969, il comune di Baratili S. Pietro (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8316)

Autorizzazione al comune di Maracalagonis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1969, il comune di Maracalagonis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8317)

Autorizzazione al comune di Falerna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1969, il comune di Falerna (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.533.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8319)

Autorizzazione al comune di Settimo S. Pietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1969, il comune di Settimo S. Pietro (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8318)

Autorizzazione al comune di Decollatura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1969, il comune di Decollatura (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.140.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8320)

Autorizzazione al comune di Borgia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1969, il comune di Borgia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.247.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8321)

Autorizzazione al comune di Zimella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1969, il comune di Zimella (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.385.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8322)

Autorizzazione al comune di Roveredo di Guà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1969, il comune di Roveredo di Guà (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.971.610 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8323)

Autorizzazione al comune di Borgo San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1969, il comune di Borgo San Lorenzo (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.057.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8243)

Autorizzazione al comune di Bracigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1969, il comune di Bracigliano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.218.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8272)

Autorizzazione al comune di Montale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1969, il comune di Montale (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.262.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8274)

Autorizzazione al comune di Sambuca Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Sambuca Pistoiese (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.203.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8273)

Autorizzazione al comune di Vetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1969, il comune di Vetto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.799.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8276)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata sul Santerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1969, il comune di Sant'Agata sul Santerno (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.598.855, per la copertura del disavano economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8275)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 171

Corso dei cambi del 10 settembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	629,50	629,45	629,51	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50
$ Can.	583,50	583,50	583,75	583,80	583,10	583,50	583,75	582,80	583,50	583,50
Fr. Sv.	146,50	146,50	146,34	146,54	146,40	146,50	146,55	146,54	146,50	146,51
Kr D.	83,65	83,66	83,69	83,68	83,20	83,65	83,67	83,68	83,65	83,66
Kr. N.	88,09	88,08	88,11	88,075	87,70	88,09	88,09	88,075	88,09	88,10
Kr. Sv.	121,65	121,63	121,65	121,66	121,10	121,65	121,64	121,66	121,65	121,65
Fol.	174 —	174,04	174,05	174,07	174,05	174 —	174,07	174,07	174 —	174,05
Fr B.	12,50	12,50	12,4975	12,5030	12,495	12,50	12,5015	12,5030	12,50	12,50
Franco francese	113,46	113,50	113,54	113,5150	113,50	113,46	113,505	113,5150	113,46	113,47
Lst.	1500,70	1501,40	1501,80	1501,75	1501,50	1500,70	1501,95	1501,75	1500,70	1501,30
Dm. occ.	158,41	158,50	158,51	158,50	158,50	158,41	158,51	158,50	158,41	158,47
Scell. Austr.	24,33	24,34	24,3450	24,3430	24,25	24,33	24,34	24,3430	24,33	24,33
Escudo Port.	22,16	22,15	22,10	22,16	22,05	22,16	22,14	22,16	22,16	22,16
Peseta Sp.	9,03	9,03	9,04	9,0350	9 —	9,03	9,0425	9,0350	9,03	9,03

Media dei titoli del 10 settembre 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	100,15
Redimibile 3,50 % 1934	99,20
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,175
» 5 % (Ricostruzione)	91,725
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,175
» 5 % (Città di Trieste)	92,80
» 5 % (Beni Esteri)	90,15
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	99,325
» » » » 1968-83	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,80
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
» » » 5,50 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,725
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,75
» 5 % (» 1° aprile 1973)	98,95
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,95
» 5 % (» 1° aprile 1975)	98,275
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,45
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	97,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 settembre 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	629,50
1 Dollaro canadese	583,775
1 Franco svizzero	146,545
1 Corona danese	83,675
1 Corona norvegese	88,082
1 Corona svedese	121,65
1 Fiorino olandese	174,07
1 Franco belga	12,502
1 Franco francese	113,51
1 Lira sterlina	1501,85
1 Marco germanico	158,505
1 Scellino austriaco	24,341
1 Escudo Port.	22,15
1 Peseta Sp.	9,039

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° settembre 1967 al 21 settembre 1967 a norma dei Regolamenti C.E.E., n. 519/67, n. 547/67 e n. 570/67, ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), in lire italiane per quintale, per importazioni da:

— Stati membri della C.E.E. non produttori: Belgio, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi (Regolamento C.E.E. n. 428/67);

— Paesi terzi;

— Stati africani e malgascio associati (S.A.M.A.) e dai Paesi e territori d'oltremare (P.T.O.M.).

Numero		Denominazione delle merci	Belgio Germania Lussemburgo Paesi Bassi	Paesi terzi		S.A.M.A. e P.T.O.M.	
della Tariffa	della Statistica		dal 1/9/67 al 21/9/67	dal 1/9/67 al 14/9/67	dal 15/9/67 al 21/9/67	dal 1/9/67 al 14/9/67	dal 15/9/67 al 21/9/67
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	06-14	- riso a grani tondi	zero	1.250,000	1.250,000	875,000	875,000
	07-15	- riso a grani lunghi	zero	1.250,000	1.250,000	875,000	875,000
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):					
	08-12	- riso a grani tondi	356,75	1.562,500	1.562,500	1.093,750	1.093,750
	11-16	- riso a grani lunghi	356,75	1.562,500	1.562,500	1.093,750	1.093,750
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	17-25	- - riso a grani tondi	3,93	3.292,500	3.216,250	2.380,000	2.303,750
	18-28	- - riso a grani lunghi	30,81	3.673,750	3.588,750	2.692,500	2.607,500
		- riso lavorato a fondo:					
	21-31	- - riso a grani tondi	19,03	3.506,250	3.425,000	2.556,250	2.475,000
	23-34	- - riso a grani lunghi	49,71	3.938,125	3.846,875	2.913,125	2.821,875
10.06-C	09-10-13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

(4060)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche apportate a precedenti decreti di concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 22 maggio 1969 registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1969 registro n. 22 Difesa, foglio n. 76.

I seguenti decreti relativi a concessione di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Regio decreto 14 settembre 1939, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1939, registro n. 38 Guerra, foglio n. 36 (B. U. 1940, disp. 13, pagina 1399):

Bernardino Fernando, di Antonio, nato il 19 giugno 1909 a Villinfreda (Roma), radiomontatore civile. Il cognome è: Bernardini, il luogo di nascita è: Vallinfreda (Roma).

Decreto legislativo presidenziale 25 gennaio 1946, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1946, registro n. 2 Guerra, foglio n. 147 (B. U. 1946, disp. 11, pagina 1385):

Bresciani Giuseppe, fu Giuseppe, classe 1921, distretto militare Forlì, caporale gruppo di combattimento « Cremona », 22° reggimento fanteria. La paternità è: Luigi.

Decreto luogotenenziale 30 novembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1917, registro n. 70 Guerra, foglio n. 352 (B.U. 1917, disp. 89 pagina 7269), relativo a Bobbio Pallavicino Mario, da Voghera (Pavia), sottotenente di complemento 244° reggimento fanteria e decreto luogotenenziale 3 marzo 1918, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1918, registro n. 80 Guerra, foglio n. 305 (B.U. 1918, disp. 15, pagina 1148), relativo a Bobbio Mario, da Tortona (Alessandria), sottotenente 244° reggimento fanteria, si riferiscono a Bobbio Pallavicini Mario, nato il 4 febbraio 1894 a Voghera (Pavia).

Decreto presidenziale 29 novembre 1954 (B. U. 1955, disp. 2, pagina 194):

de Alfaro Querini di Villa Ermosa Egle, di Giacomo e di Pompilio Amalia, da Napoli, classe 1909, patriota. Le generalità sono: Costa Egle Beatrice Teresa, in de Alfaro Querini, di Giacomo e di Pomilio Amalia, nata il 7 settembre 1904 a Francavilla al Mare (Chieti).

Decreto luogotenenziale 30 settembre 1945 registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1945, registro n. 11 Guerra, foglio n. 351 (B. U. 1946, disp. 2, pagina 199):

De Santo Giovanni fu Bruno, da Monte Sore Filadelfia, fante 22° reggimento fanteria. Il cognome è: De Sando, il luogo di nascita è: Filadelfia, frazione Montesoro (Catanzaro).

Regio decreto 1° settembre 1920, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1920, registro n. 182 Guerra, foglio n. 132 (B. U. 1920, disp. 76, pagina 4273):

Calligaris Enrico, da Torino, sottotenente di complemento 1° reggimento alpini. Il cognome è: Caligaris.

Regio decreto 3 aprile 1926, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1926, registro n. 7 Guerra, foglio n. 275 (B. U. 1926, disp. 22, pagina 1289):

Cesaroni Alessandro, da Bergamo, capitano 78° reggimento fanteria. Il cognome è: Cesareni.

(8204)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto, per esami e titoli, e per soli titoli, per i professori dei ruoli organici delle scuole medie, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1964, 1° ottobre 1965, 1° ottobre 1966, 1° ottobre 1967 e 1° ottobre 1968.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Veduta la legge 16 luglio 1960, n. 727;

Veduta la legge 28 luglio 1961, n. 831;

Veduta la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Veduta la legge 29 settembre 1964, n. 861;

Veduta la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, n. 1064;

Veduto il decreto ministeriale 7 giugno 1968;

Considerato che il numero degli insegnanti, distribuiti per materie o gruppo di materie, che si trovano nelle condizioni previste ai fini del reperimento dei posti per i concorsi per merito distinto per soli titoli e per esami e titoli (comma terzo dell'art. 3 della citata legge 165/1958), risulta, con riferimento rispettivamente al 1° ottobre 1964, 1° ottobre 1965, 1° ottobre 1966, 1° ottobre 1967 e 1° ottobre 1968, il seguente:

ESAMI E TITOLI

Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia		367	4.408	1.318	72	22
Francese		16	1.469	68	15	6
Inglese		13	531	27	6	4
Tedesco		—	93	10	3	—
Spagnolo		—	39	2	1	—
Matematica, osservaz. elem. scienze naturali .		45	2.408	125	34	9
Educazione artistica . . .		23	833	57	71	101
Educazione musicale .		1	7	1	1	9
Applicazioni tecniche maschili	B)	3	182	8	2	7
	C)	11	518	47	10	10
Applicazioni tecniche femminili	B)	16	205	17	10	12
	C)	4	147	14	3	1
Materie tecniche commerciali		3	156	3	2	1

SOLI TITOLI

Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia		64	58	717	680	151
Francese		13	12	210	105	38
Inglese		5	5	41	23	11
Tedesco		—	2	3	1	1
Spagnolo		—	3	2	—	—
Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali		10	14	227	191	239
Educazione artistica . . .		9	6	39	43	66
Educazione musicale .		—	1	—	—	—
Applicazioni tecniche maschili	B)	1	4	16	5	1
	C)	1	7	19	4	6
Applicazioni tecniche femminili .	B)	2	11	102	43	25
	C)	1	2	13	7	5
Materie tecniche commerciali		2	5	29	15	13

Decreta:

Art. 1.

Anni ai quali si riferiscono i concorsi - Posti messi a concorso

Sono indetti i concorsi per merito distinto per i professori dei ruoli organici delle scuole medie, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1964, 1° ottobre 1965, 1° ottobre 1966, 1° ottobre 1967 e 1° ottobre 1968 ed indicati, per ciascuna materia o gruppo di materie, nei seguenti prospetti.

Detti concorsi sono per esami e titoli, ai fini del passaggio anticipato alla III classe di stipendio della carriera di appartenenza di cui alla tabella *B*, allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165 e sono per soli titoli ai fini del passaggio anticipato alla IV classe di stipendio della medesima carriera.

Numero dei posti per i concorsi per esami e titoli

Materie o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi		1-10 1964	1-10 1965	1-10 1966	1-10 1967	1-10 1968
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia		184	2.204	659	36	11
Francese		8	735	34	8	3
Inglese		7	266	14	3	2
Tedesco		—	47	5	2	—
Spagnolo		—	20	1	1	—
Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali		23	1.204	63	17	5
Educazione artistica . . .		12	417	19	36	51
Educazione musicale . . .		1	4	1	1	5
Applicazioni tecniche maschili - Ruolo	B)	2	91	4	1	4
	C)	6	259	24	5	5
Applicazioni tecniche femminili - Ruolo	B)	8	103	9	5	6
	C)	2	74	7	2	1
Materie tecniche commerciali		2	78	2	1	1

Numero dei posti per i concorsi per soli titoli

Materie o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi		1-10 1964	1-10 1965	1-10 1966	1-10 1967	1-10 1968
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia		16	15	179	170	188
Francese		3	3	53	26	10
Inglese		1	1	10	6	3
Tedesco		—	1	1	1	1
Spagnolo		—	1	1	—	—
Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali		3	4	57	48	60
Educazione artistica . . .		2	2	10	11	17
Educazione musicale . . .		—	1	—	—	—
Applicazioni tecniche maschili - Ruolo	B)	1	1	4	1	1
	C)	1	2	5	1	2
Applicazioni tecniche femminili - Ruolo	B)	1	3	26	11	6
	C)	1	1	3	2	1
Materie tecniche commerciali		1	1	7	4	3

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per esami e titoli
(passaggio anticipato alla III classe di stipendio)

Al concorso per esami e titoli possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre di ciascun anno a cui si riferisce il concorso stesso, appartenevano al ruolo organico della scuola media secondo la corrispondenza stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni (per i professori di materie tecniche commerciali si deve tener conto dell'art. 10 dello stesso decreto presidenziale richiamato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, n. 1064) e che alla stessa data erano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovavano a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla III classe di stipendio;

b) avevano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio decorrenti dalla data della nomina in ruolo (i periodi di retrodatazione della nomina non sono computabili);

c) avevano riportato in ciascuno dei tre anni scolastici precedenti, con riferimento alla data del concorso al quale eventualmente possano partecipare, la qualifica non inferiore a « Valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « Insufficiente ».

Non possono partecipare al concorso per il conferimento dei posti disponibili in ciascuno degli anni dal 1° ottobre 1964 al 1° ottobre 1968 coloro che alla data riferibile ad ogni concorso abbiano diritto a qualsiasi titolo, all'attribuzione della III classe di stipendio.

Ai fini di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, l'ammissione ai concorsi per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre 1965, 1° ottobre 1966, 1° ottobre 1967, 1° ottobre 1968 avverrà con riserva per quei candidati che, in possesso dei prescritti requisiti, partecipino con separata domanda al concorso per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre dell'anno rispettivamente precedente.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi [lettera a)] del primo comma del presente articolo il servizio militare prestato nei reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio militare prestato nei reparti combattenti è computato ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per soli titoli
(passaggio anticipato alla IV classe di stipendio)

Al concorso per soli titoli possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre di ciascun anno a cui si riferisce il concorso stesso, appartenevano al ruolo organico della scuola media secondo la corrispondenza stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni (per i professori di materie tecniche commerciali si deve tener conto dell'art. 10 dello stesso decreto presidenziale) e che alla stessa data erano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovavano a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla IV classe di stipendio;

b) avevano riportato in ciascuno dei tre anni scolastici precedenti, con riferimento alla data del concorso al quale eventualmente possano partecipare, la qualifica non inferiore a « Valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi, si applicano le norme di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il servizio civile che i periodi di servizio militare prestati nei reparti combattenti, sempre che il candidato non abbia usufruito del riconoscimento del servizio bellico ai fini dell'ammissione al concorso per il passaggio anticipato alla III classe di stipendio.

Art. 4.

Termine per la presentazione delle domande
Prove e diario di esame - Commissione

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 7 debbono pervenire con raccomandata, insieme con la documentazione dei titoli di servizio e di cultura (ivi comprese le pubblicazioni), al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione secondaria di I grado - Divisione VII), entro 60 giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande e della documentazione dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza soprafissato o coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

I candidati ai concorsi per esami si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta o scritto-grafica, prevista per il concorso cui hanno chiesto di partecipare, e dovranno intervenire alle prove medesime senza attendere alcun preavviso da parte del Ministero.

Peraltro, l'esclusione dal concorso può essere disposta, per difetto dei requisiti prescritti, anche durante e dopo l'espletamento delle prove d'esame.

Il diario delle prove scritte, o scritto-grafiche che si svolgeranno nella sede di Roma, sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato mediante avviso nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso, parte II.

Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere fatta eccezione della carta che sarà fornita dal Ministero.

Nei concorsi per esame e titoli, l'esame consta di una prova scritta o scritto-grafica e di una lezione.

La tabella annessa al presente decreto determina in quali concorsi è richiesta la prova scritta, in quali la prova scritto-grafica ed indica il contenuto delle singole prove; per i professori di materie tecniche commerciali delle soppresse scuole di avviamento professionale, si applica il comma terzo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, n. 1064.

La lezione verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento della materia o gruppo di materie impartite dai concorrenti nella cattedra ricoperta al 1° ottobre di ciascun anno e, ove previsto, comprende anche un saggio di revisione e classificazione di elaborati.

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta o scritto-grafica abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto nella prova da essi sostenuta.

Del giorno fissato per la lezione è data partecipazione ai concorrenti almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati; nel qual caso la commissione, qualora non abbia esauriti i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con la indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario, è pubblicato all'albo della sede della commissione.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni delle commissioni giudicatrici e delle commissioni di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove di esame, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 5

Valutazione delle prove di esame e dei titoli

Ogni commissione giudicatrice di concorso per esame e titoli dispone, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165 di cento punti, dei quali settantacinque sono riservati alle prove di esame e venticinque ai titoli.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per soli titoli dispongono ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di servizio;

b) 50 per la valutazione dei titoli di cultura.

La valutazione dei titoli che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre di ciascun anno al quale si riferisce la

domanda di partecipazione sarà effettuata in base alle tabelle unite al decreto ministeriale 7 giugno 1968 pubblicato nel Bollettino ufficiale - Parte II - numeri 33-34 del 15-22 agosto 1968.

Le sanzioni disciplinari per infrazioni commesse dopo il 31 gennaio 1966, inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti in relazione al grado di esse.

La valutazione dei titoli è fatta dalla commissione prima delle prove di esame.

Art. 6.

Graduatorie - Effetti

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse con non meno di sette decimi di ciascuna di esse e una votazione complessiva, non inferiore a 75 su cento.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso a merito distinto per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di 75/100, abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a otto decimi con non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Nella graduatoria di merito del concorso per soli titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 75 su 100.

Nella graduatoria dei vincitori, la commissione comprende nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio, o, subordinatamente, al più anziano di età.

Nei confronti dei candidati ai concorsi per esami e titoli che non conseguono la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito, qualora i candidati stessi siano stati ammessi con riserva al concorso per i posti disponibili al 1° ottobre dell'anno successivo, si procederà all'esclusione del secondo concorso per effetto della disposizione di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1960, n. 1743.

Art. 7.

Domande di partecipazione - Documentazione dei titoli di servizio e di cultura - Modalità

La domanda di ammissione al concorso per esami e titoli o per soli titoli, su carta da bollo, diretta al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione secondaria di I grado - Divisione VII - Roma, dovrà essere redatta in conformità dell'unito modello, allegato *B*, che fa parte integrante del presente bando. La domanda redatta in difformità non sarà ritenuta valida per la parte in contrasto con gli atti della carriera scolastica del concorrente.

Una sola domanda verrà presa in esame per l'ammissione, ove consentita, ad un solo concorso; per la partecipazione a più concorsi occorrono domande separate.

La domanda dovrà pervenire per via postale, con raccomandata, direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione secondaria di I grado, entro e non oltre 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, come già previsto dal precedente art. 4.

I candidati ciechi e i mutilati che si trovino nell'impossibilità di sostenere le prove del concorso con le modalità stabilite, dovranno farlo presente nella domanda, per i provvedimenti del caso.

Alla domanda di ammissione debbono essere allegati:

a) il certificato (o certificati, qualora il candidato abbia prestato servizio in più scuole, od istituti od uffici) in carta da bollo dal quale risulti l'indicazione delle qualifiche riportate nel triennio immediatamente precedente l'anno al quale si riferisce ciascuna domanda di ammissione al concorso, nonchè delle eventuali sanzioni disciplinari per infrazioni commesse dopo il 31 gennaio 1966, quando il certificato riguarda le qualifiche riportate negli anni scolastici 1965-66 1966-67 e 1967-68.

b) copia dello stato di servizio da rilasciarsi, con l'osservazione delle vigenti norme sul bollo, dal competente provveditore agli studi, aggiornata dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766.

I candidati che intendono avvalersi per l'ammissione al concorso dei benefici bellici previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto, devono allegare una copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare rilasciata dalla competente autorità militare, corredata della dichiarazione integrativa per il servizio militare prestato in reparti combattenti e con la indicazione delle campagne di guerra già riconosciute;

d) un elenco, in duplice copia, della documentazione prodotta per la valutazione dei titoli di servizio e di cultura (ivi comprese le pubblicazioni), tenendo presenti le apposite tabelle unite al citato decreto ministeriale 7 giugno 1968. Le opere dattiloscritte o manoscritte non saranno prese in considerazione;

e) un breve *curriculum* del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa, nonchè dell'attività didattica e culturale svolta.

La documentazione relativa ai titoli di servizio e di cultura, che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre dell'anno riferibile al concorso per il quale è stata presentata domanda, deve essere esibita in originale o in copia autentica.

Oltre che per i documenti militari, di cui al comma quinto, lettera *c*), del presente articolo, è consentito il riferimento solamente alla documentazione eventualmente già presentata alla Direzione generale per l'istruzione secondaria di I grado, e non ritirata, purchè la documentazione stessa risulti contenere, nell'interesse del concorrente, tutte le indicazioni necessarie ai fini della valutazione dei titoli di servizio e di cultura, in conformità della tabella unita al decreto ministeriale 7 giugno 1968.

Art. 8.

Disposizioni finali

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Ai candidati dichiarati vincitori il passaggio anticipato rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio sarà attribuito, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, con decreti dei provveditori agli studi, aventi effetto dal 1° ottobre dell'anno al quale si riferisce l'accertamento del numero dei posti messi a concorso e cioè: o dal 1° ottobre 1964; o dal 1° ottobre 1965; o dal 1° ottobre 1966; o dal 1° ottobre 1967 oppure dal 1° ottobre 1968, secondo la domanda di partecipazione.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi o, qualora abbiano sostenuto le prove, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito degli esami stessi.

Per quanto riguarda la richiesta di certificati attestanti l'esito positivo dei concorsi, gli interessati, dopo la pubblicazione dei risultati definitivi nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, dovranno inoltrare domanda in carta legale da L. 400 al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione secondaria di I grado, div. VII, allegando, per ciascun certificato richiesto, una marca da bollo da L. 400.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 dicembre 1968

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1969
Registro n. 71, *foglio n.* 121

CONCORSI PER MERITO DISTINTO RISERVATI AI PROFESSORI DELLA SCUOLA MEDIA

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta o scritto-grafica)
1. Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia	Ruolo corrispondente della scuola media.	Prova scritta: la prova consiste nella trattazione di un argomento volto ad accertare il possesso di una aggiornata cultura letteraria e storica, ovvero, a scelta del candidato nella traduzione in latino di un brano di prosa italiana che dovrà essere accompagnato da una illustrazione in italiano di carattere storico letterario relativa all'autore ed all'opera da cui è desunto il testo.
2. Lingua straniera	Id.	Prova scritta: prima parte, versione nella lingua straniera di un passo di autore italiano con osservazioni nella lingua straniera sulle difficoltà incontrate nella traduzione; seconda parte, dettato di un breve brano di prosa o poesia di un autore moderno nella lingua cui si riferisce il concorso.
3. Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali	Id.	Prova scritta: trattazione di una questione di matematica o, a scelta del candidato, di scienze fisiche e naturali che abbia rilevante importanza sia dal punto di vista didattico che dal punto di vista scientifico.
4. Educazione artistica	Id.	Prova scritto-grafica: svolgimento di un tema di storia dell'arte di fondamentale importanza scelto dal candidato fra due proposti dalla commissione, accompagnato da uno schema di presentazione agli alunni dell'argomento trattato con qualche schizzo dimostrativo.
5. Applicazioni tecniche maschili	Ruoli corrispondenti della scuola media (ruolo *B* e ruolo *C*).	Prova scritto-grafica: svolgimento di un tema su un argomento del programma d'insegnamento, accompagnato dalla progettazione schematica di un oggetto che abbia attinenza con l'argomento trattato, con una breve relazione illustrativa degli aspetti tecnici e didattici più rilevanti.
6. Applicazioni tecniche femminili	Id.	Prova scritto-grafica: svolgimento di un tema su un argomento del programma d'insegnamento, accompagnato dalla progettazione schematica di un oggetto che abbia attinenza con l'argomento trattato, con una breve relazione illustrativa degli aspetti tecnici e didattici più rilevanti.
7. Educazione musicale	Ruolo corrispondente della scuola media.	Prova scritta: prima parte, svolgimento di un tema di importanza fondamentale di storia della musica scelta dal candidato fra due proposti dalla commissione; seconda parte, elaborato in stile figurato a quattro voci miste di una melodia di corale data per intero. Alle voci, notate nelle quattro chiavi, il candidato sottoporrà il testo letterario corrispondente, dato a parte. E' consentito l'ausilio di uno strumento musicale.

Nota:

La scelta degli argomenti delle prove scritte è fatta dalla commissione, tenendo presenti i programmi dei corrispondenti concorsi per la nomina in ruolo.

Per i concorsi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4, la lezione comprende un saggio di revisione e valutazione degli elaborati.

ALLEGATO *B*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione secondaria di I grado - Divisione VII - ROMA.

Il sottoscritto . . (1) nato il . a . . (provincia di . .) ordinario di . . (2), chiede di essere ammesso al concorso per merito distinto per . . . . . (3) per . . (4), relativo ai posti disponibili al . . . . (5) e di cui all'art. 1 del decreto ministeriale . . . . .

Dichiara:

a) di essere in servizio dal 1° ottobre 1968 nella . . . . (6);

b) di essere stato in servizio alla data del 1° ottobre dello anno al quale si riferisce la presente domanda di partecipazione al concorso per merito distinto, nella . . . . (6);

c) di aver riportato in ciascuno dei tre anni scolastici precedenti, rispetto alla data del concorso al quale si riferisce la presente domanda, la qualifica non inferiore a « valente »;

d) di aver ottenuto la prima nomina nel ruolo organico ordinario il . . . . (7);

e) di aver ottenuto la promozione ad ordinario il . . . (8);

Il sottoscritto fa presente che . . . . (9) altra domanda di partecipazione ad analogo concorso per merito distinto per i posti disponibili al . . . . (5);

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso, unisce:

1) l'elenco, in duplice copia, della documentazione comprovante i titoli di servizio e di cultura (ivi comprese le pubblicazioni) esclusa a corredo della presente domanda;

2) l'elenco in duplice copia della documentazione comprovante i titoli di servizio e di cultura (ivi comprese le pubblicazioni) per la quale fa riferimento perchè già in possesso della Direzione generale istruzione secondaria di I grado, in quanto prodotta . . (10);

3) breve *curriculum* della carriera scolastica.

Data . . . .

Firma . . . .

Indirizzo . . . . (*a*)

---

(1) Ie insegnanti coniugate o vedove devono indicare prima il cognome del marito.

(2) Indicare la materia o il gruppo di materie di insegnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064 e successive modificazioni.

(3) Esami e titoli; soli titoli.

(4) Materie o gruppo di materie a cui si riferisce il concorso.

(5) 1° ottobre 1964; 1° ottobre 1965; 1° ottobre 1966; 1° ottobre 1967 o 1° ottobre 1968.

(6) Indicare la scuola e relativa sede, o l'istituto o l'ufficio (per il caso di eventuale posizione di comando, di distacco, di assegnazione provvisoria ecc. . .).

(7) Indicare la data, specificando se la nomina sia avvenuta: per effetto di concorso a cattedre per esami e titoli; nei ruoli speciali transitori; senza concorso; per effetto della legge 28 luglio 1961, n. 831; in seguito a statizzazione di scuola pareggiata.

(8) Indicare la decorrenza.

(9) Ha presentato; non ha presentato.

(10) Precisare in che epoca e per quale motivo.

(*a*) Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

(8195)

Concorso per esami, per la sede di Trento, ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507, 23 maggio 1960, n. 671;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46 e 4 lugloi 1967, n. 1396;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Considerato che alla data del presente bando, nel ruolo del personale di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti, sussiste la vacanza di un posto per cui si può procedere al conferimento di detto posto di vice segretario nel ruolo del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti, per le provincie di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami, per la sede di Trento, ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di età di 40 anni;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23

dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298; per i mutilati e gli invalidi per servizio; per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288); per i mutilati ed invalidi del lavoro e per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

b) per gli invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*), assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A*) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11 della tabella *B*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

degli impiegati civili di ruolo dello Stato;

degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle forze armate dello Stato e dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) avere il godimento dei diritti politici e non essere in corsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

D) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

E) essere in possesso del diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

Possono essere ammessi al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive dell'amministrazioni dello Stato che non siano in possesso di uno dei suddetti titoli di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista od equiparati od abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado;

F) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

G) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera *D*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

H) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione, direzione generale delle antichità e belle arti, ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione, direzione generale delle antichità e belle arti, ufficio concorsi, entro il termine perentorio di 60 giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto nel precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che dànno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero, i motivi della mancata iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, possono chiedere nella domanda di sostenere in lingua tedesca tutte le prove d'esame. In tal caso debbono dichiarare nella domanda stessa di voler sostenere le prove scritte e quella orale anche in lingua italiana (art. 5 del presente bando).

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

Non si terrà conto, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale delle antichità e belle arti, ufficio concorsi.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportare nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto sono validi anche se posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Essi possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Prove d'esame

A) L'esame consisterà di 4 prove scritte e di una prova orale.

Prove scritte:

1) Tema di diritto civile.

2) Tema di diritto pubblico.

3) Tema di cultura storico-letteraria.

4) La prova di lingua tedesca consisterà:

a) in una traduzione di un brano di prosa dall'italiano in tedesco, della lunghezza non inferiore a 20 righe a stampa;

b) in una traduzione di un brano di prosa dal tedesco all'italiano, della lunghezza non inferiore a 20 righe a stampa.

Per le due traduzioni sarà consentito l'uso del vocabolario.
Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale verterà:

a) sulle materie delle prime due prove scritte;

b) su una conversazione in lingua tedesca, in cui il candidato dovrà dimostrare di saper parlare correttamente la suddetta lingua;

c) su nozioni dell'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

d) sulle leggi e regolamenti sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico, delle bellezze naturali e panoramiche nonchè sull'ordinamento dell'amministrazione delle antichità e belle arti;

e) sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

B) I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che abbiano chiesto nella domanda di ammissione al concorso di sostenere tutte le prove di esame in lingua tedesca, dovranno dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana, sostenendo la prova scritta di cui al punto 4) e la conversazione di cui al punto b) del presente articolo in questa lingua.

La prova scritta di lingua italiana, consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco, della lunghezza non inferiore a venti righe a stampa. Sarà consentito l'uso del vocabolario.

Con la conversazione in lingua italiana il candidato dovrà dimostrare di sapere correttamente parlare la suddetta lingua.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per la traduzione dei due brani.

Art. 6.

Svolgimento delle prove d'esame

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; nonchè le relative norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali avranno luogo in Trento.

Ai candidati sarà, inoltre, data comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno (tassa a carico del destinatario) in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali, saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Il bollo è da L. 400 sia che l'autenticazione sia fatta dal sindaco o dal notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

I candidati dovranno, altresì, essere forniti di una penna con inchiostro nero.

Art. 7.

Alla prova orale, di cui alla lettera A) dell'art. 5, saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, quarto comma, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, direzione generale delle antichità e belle arti, ufficio concorsi 00100 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nelle forme prescritte.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso, dovranno presentare e far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, direzione generale delle antichità e belle arti, ufficio concorsi, 00100 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, oppure copia autentica.

Qualora il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di distruzione o smarrimento del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i cittadini nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nel registro di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 2 sull'elevazione dei limiti massimi di età, dovranno produrre i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi nelle medesime forme indicate per i documenti elencati al precedente art. 2;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da lire 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede

idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine allo impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o per gli invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenente rispettivamente ai sensi dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a preventivi accertamenti sanitari, da parte di apposite commissioni, costituite con proprio decreto, gli aspiranti al concorso, in essi compresi i mutilati, gli invalidi di guerra e quelli delle categorie assimilate e di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito, indicati nel primo comma del presente articolo;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare), copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi, in carta da bollo da L. 400 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna, dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, dovranno presentare un certificato di esito di leva, in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione delle autorità di pubblica sicurezza:

a) certificato dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni o ad altri enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali, nonchè il personale richiamato nella legge n. 229 del 26 marzo 1965, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) a 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile (previsto dall'art. 2 del presente bando).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali, militari di truppa) possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) (oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di vice segretario nel ruolo della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al vincitore del concorso, il quale abbia in godimento uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico, di cui all'art. 202 del citato testo unico.

Trascorso il periodo della prova il vice segretario in prova, qualora sia stato riconosciuto idoneo dal consiglio di amministrazione, sarà definitivamente confermato nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto di impiego, tenuto conto anche di quanto disposto dal precedente art. 10.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1969

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1969
Registro n. 65, *foglio n.* 198.

Schema di domanda da redigersi
su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi. — 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso per esami, per la sede di Trento, a un posto di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);
3) ha diritto all'aumento del limite di età perchè (1) . . . .;
4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (2) . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);
5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;
6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;
7) non è stato destituito o dispensato da una pubblica Amministrazione, ne è mai decaduto da altro impiego statale;
8) ha l'idoneità fisica per l'impiego al quale concorre;
9) dichiara di voler sostenere tutte le prove in lingua tedesca e di voler sostenere la prova scritta ed orale di lingua italiana, in quanto è nelle condizioni richieste dall'art. 3 del bando di concorso.

Data . . . . . .

Firma . . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 5 del presente bando).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) E' in possesso del requisito di coniugato (con o senza prole) o di combattente, o di reduce, o di profugo, o di invalido, ecc. che gli dà diritto all'elevazione del limite massimo di età (32 anni).

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(7994)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Bari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1969, registrato il 12 marzo successivo, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1969;

Letta la nota n. 2966, in data 15 luglio 1969, con la quale il presidente della corte di appello di Bari nell'informare che il dott. Francesco Ancona, componente supplente di quella commissione, quale appartenente al pubblico ministero, ha cessato dalle sue funzioni di sostituto procuratore generale presso quella corte d'appello ed ha assunto quelle di consigliere della corte stessa, propone la sostituzione del medesimo con il dottor Francesco Campolongo, sostituto procuratore generale presso la ripetuta corte;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Campolongo dott. Francesco, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Bari, è nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la predetta corte in sostituzione del dott. Francesco Ancona.

Roma, addì 11 agosto 1969

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1969
Registro n. 26 Grazia e giustizia, foglio n. 12

(8282)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso di rettifica

All'ultimo comma dell'art. 8 del concorso per titoli per l'assegnazione di otto borse di studio a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 190 del 28 luglio 1969 dove è scritto «... atti e pubblicazioni.» leggasi «... atti e pubblicazioni, già presentati, ancorchè per quanto riguarda quest'ultime, si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa, con i corrispondenti lavori».

(8342)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/140 in data 15 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* parte 2ª n. 39 del 14 febbraio 1968, con cui veniva indetto il concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Forlì al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/1079 in data 26 febbraio 1969, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei, nonchè dichiarato vincitore del concorso per la sede di Sogliano-Borghi il dott. Negri Aldo secondo classificato;

Visti i propri decreti: n. 1535 del 24 marzo 1969; n. 1660 del 10 aprile 1969; n. 2890 del 19 giugno 1969; n. 3905 del 1° agosto 1969; n. 4047 del 18 agosto 1969; n. 4080 del 19 agosto 1969; relativi alla nomina, in seguito a rinuncia dei candidati che precedevano in graduatoria, del vincitore del concorso al posto di veterinario consorziale di Sogliano-Borghi;

Preso atto della rinuncia al posto di che trattasi del dottor Bolognesi Paolo nono nella graduatoria e della rinuncia del dott. Guerra Domenico decimo nella graduatoria medesima;

Ritenuto pertanto di dover dichiarare vincitore della sede Sogliano-Borghi il candidato che segue immediatamente in graduatoria e che ha indicato in ordine preferenziale la sede medesima e cioè il dott. Bursi Giuliano, undicesimo nella graduatoria di merito;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935 n. 281, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Bursi Giuliano è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la sede Sogliano-Borghi, condotto consorziale.

Il presente decreto sarà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, del comune interessato e di questo ufficio.

Forlì, addì 1° settembre 1969

Il veterinario provinciale: SANCHINI

(8287)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FROSINONE

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Frosinone

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 552 del 24 febbraio 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante alla data del 30 novembre 1968;

Accertata la regolarità delle operazioni del concorso stesso e la legittimità degli atti rimessi dalla commissione giudicatrice, nominata con decreto del 10 giugno 1969, n. 1270;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963 n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa:

1. Vinciguerra Natale	punti	73,180	su 120
2. Di Costanzo Luigi	»	65,710	»
3. Mastrangeli Pio	»	65,360	»
4. Vicini Antonio	»	62,800	»
5. Isabella Mariano	»	58,980	»
6. Di Nardo Gianfranco	»	54—	»
7. Picchi Giuseppe	»	50,500	»
8. Formica Antonio	»	49,420	»
9. Messidoro Raffaele	»	49—	»
10. Frezzato Italo	»	47,260	»

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 1° settembre 1969

Il veterinario provinciale: MASULLO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 1° settembre 1969, n. 1863, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante nella provincia al 30 novembre 1968;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963 n. 2211;

Decreta:

Il dott. Vinciguerra Natale è dichiarato vincitore del concorso indicato in premessa e viene assegnato alla condotta consorziale tra i comuni di Anagni e Sgurgola.

Il presidente del consorzio sopracitato è incaricato della esecuzione del presente decreto che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 1° settembre 1969

Il veterinario provinciale: MASULLO

(8286)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1969, n. 25.

Variazioni al bilancio regionale per l'esercizio 1969 (Primo provvedimento) e parziale impiego dell'avanzo finanziario degli esercizi precedenti.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 21 *agosto* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1969, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella « A ».

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1969, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella « B ».

Art. 3.

Le variazioni relative ai capitoli 21, 65, 66, 67, 256 (di nuova istituzione), 258 (di nuova istituzione), 301 (soppresso), 467, 468, 902, 903, 905 e 913 dello stato di previsione della spesa si intendono conseguentemente apportate anche nell'elenco n. 1 allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969, approvato con l'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 41.

Il suddetto elenco n. 1 deve intendersi modificato anche con la variazione allo stanziamento del capitolo 591 del predetto stato di previsione, apportata con la legge regionale 7 marzo 1969, n. 2.

Art. 4.

Per provvedere ai rimborsi allo Stato di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969 è istituito il capitolo 478 con la denominazione: « Quota parte dei rimborsi allo Stato ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114 » e con lo stanziamento di lire 1 miliardo e 500 milioni.

A favore di detto capitolo si provvede mediante:

utilizzo dell'importo di L. 171.230.089 corrispondente alla rimanenza dell'avanzo finanziario dell'esercizio 1964, accertate con la legge regionale 6 aprile 1967, n. 5;

utilizzo dell'importo di L. 100.600.079 corrispondente alla rimanenza dell'avanzo finanziario dell'esercizio 1965, accertate con la legge regionale 6 aprile 1967, n. 6;

ulteriore parziale utilizzo dell'importo di L. 1.228.169.832 dell'avanzo finanziario dell'esercizio 1966, accertato con legge regionale 23 gennaio 1968, n. 9.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 6 agosto 1969

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1969, n. 26.

Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 21 *agosto* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Contributi per costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi e ricreativi

Art. 1.

Per la prosecuzione del programma di interventi per lo sviluppo delle attività sportive e ricreative nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, è autorizzata la concessione, a favore di province, comuni e consorzi fra enti locali, di contributi annui costanti, per un periodo non superiore ad anni 20, nella misura del 5 per cento sul capitale mutuato — entro il limite della spesa riconosciuta ammissibile — per la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi e ricreativi.

Per le medesime finalità, è altresì autorizzata la concessione, a favore di province, comuni, consorzi fra enti locali, nonchè di istituzioni e associazioni sportive e ricreative regolarmente costituite, anche se prive di personalità giuridica, di contributi una volta tanto, in misura non superiore all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, entro il limite di lire 15 milioni.

Quando a favore di una provincia, di un comune o di un consorzio si sia provveduto ai sensi del precedente comma, il contributo previsto dal primo comma potrà essere concesso solo sul capitale mutuato per coprire la differenza fra la spesa riconosciuta ammissibile e l'ammontare del contributo una volta tanto.

La spesa ammissibile comprende, oltre al costo dell'opera, il prezzo d'acquisto dell'area necessaria — entro il limite del 20 per cento del costo totale — ed una quota, per spese generali e di collaudo, non superiore al 5 per cento del medesimo costo.

Art. 2.

E' fatto obbligo all'ente od istituzione od associazione, che abbia fruito dei contributi previsti nell'art. 1, di consentire l'uso dell'impianto a tutti i gruppi sportivi dello stesso comune, con la frequenza, per il periodo e nei modi che, in rapporto alla entità di detti contributi, saranno stabiliti mediante ordinanza del servizio delle attività ricreative e sportive, sentiti i gruppi e gli enti interessati e la commissione consultiva prevista dal successivo art. 13.

L'ordinanza sarà emanata entro tre mesi dal collaudo definitivo dell'impianto e della stessa sarà data notizia ai gruppi ed agli enti interessati.

Art. 3.

Le domande di concessione dei contributi previsti dall'art. 1 devono essere presentate al servizio regionale delle attività

ricreative e sportive, per l'anno 1969, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per l'anno 1970, entro il mese di aprile e per gli anni successivi, entro il mese di gennaio.

Esse devono essere corredate da una relazione sull'utilità, sul costo e sulle caratteristiche tecniche dell'iniziativa. Quando si richiede il contributo annuo costante, di cui al primo comma dell'art. 1, deve pure essere prodotta la deliberazione — divenuta esecutiva — con la quale il beneficiario abbia deciso di far ricorso all'operazione di mutuo.

Art. 4.

In base alle domande pervenute entro il termine di legge, il Presidente della giunta regionale o l'Assessore delegato per le istituzioni ricreative e sportive predispone il piano annuale di ripartizione dei fondi disponibili, nel quadro di una politica programmata delle attività sportive e ricreative nella Regione, sentito il parere della commissione regionale per lo sport e la ricreazione, prevista dal successivo art. 13.

Il piano è approvato con deliberazione della giunta regionale, su proposta del Presidente o dell'Assessore delegato.

A seguito dell'approvazione del piano, il Presidente o l'Assessore delegato stabilisce e comunica al richiedente il termine perentorio entro il quale dovrà essere presentato il progetto esecutivo. Tale termine non può essere prorogato.

Quando trattasi d'impianto tipicamente sportivo, il progetto esecutivo è previamente sottoposto al parere della rappresentanza provinciale del servizio impianti sportivi del C.O.N.I.

Per quanto di competenza della Regione, la progettazione e l'esecuzione delle opere comprese nel piano annuale sono esclusivamente soggette ai controlli previsti dalle leggi generali regionali che disciplinano la materia dei lavori pubblici.

Art. 5.

Il Presidente della giunta regionale o l'Assessore delegato, quando, in base al parere ed ai controlli di cui ai due ultimi commi dell'articolo precedente, ravvisa che il progetto esecutivo corrisponde alle finalità della presente legge:

a) se fu richiesto il contributo annuo costante, previsto dal primo comma dell'art. 1, concede tale beneficio in via provvisoria e ne dà formale comunicazione all'ente richiedente ed all'Istituto di credito, con invito a stipulare il contratto di mutuo;

b) se fu richiesto il contributo una volta tanto, previsto dal secondo comma dell'art. 1, concede tale contributo in via definitiva.

Nell'ipotesi che si sia provveduto ai sensi della lettera *a*) del precedente comma, il Presidente o l'Assessore delegato dispone la concessione, in via definitiva, del contributo annuo costante, dopo che a cura dell'ente richiedente sia stata prodotta copia autentica del contratto di mutuo con relativo piano di ammortamento.

Art. 6.

L'erogazione del contributo annuo costante è disposta, per il periodo di durata del mutuo, con le modalità stabilite nel decreto di concessione, direttamente a favore dell'istituto mutuante.

All'erogazione del contributo una volta tanto si provvede in base agli stati di avanzamento dei lavori, nonchè in base allo stato finale dei medesimi ed al certificato di collaudo regolarmente approvato. Può, tuttavia, essere disposta l'anticipata erogazione di una quota non superiore al 25 per cento di detto contributo.

Tale quota sarà, poi, computata in sede di liquidazione finale.

CAPO II

Contributi per il potenziamento delle attrezzature sportive e ricreative

Art. 7.

E' autorizzata la concessione, a favore degli enti, istituzioni e associazioni indicati nel secondo comma dell'art. 1, di contributi una volta tanto, in misura non superiore all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile:

a) per l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature sportive e ricreative fisse e mobili, entro il limite di lire 3 milioni;

b) per l'acquisto di equipaggiamento sportivo, collettivo e individuale, entro il limite di L. 500.000.

Art. 8.

Le domande di concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente devono essere presentate al servizio regionale delle attività ricreative e sportive entro il termine stabilito nel primo comma dell'art. 3.

Esse devono essere corredate:

a) da una relazione illustrativa, dalla quale risultino le caratteristiche dell'attrezzatura o dell'equipaggiamento e la destinazione che si intende dare ai medesimi;

b) dal preventivo particolareggiato della spesa occorrente.

Art. 9.

La ripartizione dei fondi disponibili ha luogo nei modi previsti dal primo e dal secondo comma dell'art. 4.

I contributi sono concessi con decreto del Presidente della giunta regionale o dell'Assessore delegato per le istituzioni ricreative e sportive.

All'erogazione dei contributi si provvede in base ad una dichiarazione del richiedente, nella quale si attesti che l'attrezzatura o l'equipaggiamento furono ordinati e si faccia menzione della ditta fornitrice e del prezzo concordato.

E' fatto obbligo al beneficiario di presentare al servizio regionale delle attività ricreative e sportive la fattura della spesa effettuata, entro trenta giorni dalla data in cui il contributo fu riscosso.

CAPO III

Sovvenzioni e sussidi a favore di enti, istituzioni, sodalizi, associazioni e comitati

Art. 10.

E' autorizzata la concessione di sovvenzioni e sussidi a favore di:

a) associazioni sportive di carattere dilettantistico regolarmente costituite, anche se prive di personalità giuridica;

b) enti, istituzioni, sodalizi, associazioni e comitati che svolgono attività ricreative, anche mediante organizzazione di spettacoli folcloristici e corali o di altre analoghe manifestazioni.

Art. 11.

Le domande rivolte ad ottenere le sovvenzioni ed i sussidi devono essere presentate al servizio regionale delle attività ricreative e sportive entro il termine stabilito nel primo comma dell'art. 3.

Esse devono essere corredate da una relazione illustrativa sui programmi di attività che il richiedente si proponga di attuare, sui mezzi occorrenti e su ogni altro elemento utile ai fini della determinazione dell'intervento regionale.

Per la ripartizione dei fondi disponibili e per la concessione delle sovvenzioni e dei sussidi, si applicano le disposizioni dei primi due commi dell'art. 9.

E' fatto obbligo al beneficiario di presentare, entro il termine che sarà stabilito nel decreto di concessione, una dichiarazione dalla quale risulti la specifica destinazione data alla sovvenzione od al sussidio.

Art. 12.

Sono considerate valide, agli effetti del presente capo, le domande eventualmente già presentate per l'anno 1969 e rivolte ad ottenere sovvenzioni e sussidi ai sensi dell'art. 1, punto 1), lettera *a*), e punto 6), lettera *a*), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23.

CAPO IV

Commissione consultiva per lo sport e la ricreazione

Art. 13.

Presso il servizio regionale delle attività ricreative e sportive è costituita, con decreto del Presidente della giunta regionale, una commissione regionale per lo sport e la ricreazione composta da:

1) l'Assessore regionale delegato per le istituzioni ricreative e sportive, che la presiede;

2) i delegati regionali e provinciali del Comitato olimpico nazionale italiano;

3) i presidenti delle amministrazioni provinciali o i loro delegati;

4) quattro amministratori di comuni della regione.

CAPO V

Disposizioni finanziarie

Art. 14.

Per la concessione dei contributi previsti dal primo comma dell'art. 1 della presente legge, è autorizzato un limite di impegno di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1969 e 1970.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione nella misura di lire 100 milioni per l'esercizio 1969, di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1988 e di lire 100 milioni per l'esercizio 1989.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969 è istituito — al titolo II - sezione IV - il capitolo 567 con la denominazione: « Contributi annui costanti nella misura del 5 % sul capitale mutuato, a favore di province, comuni e consorzi fra enti locali per la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi e ricreativi » e con lo stanziamento di lire 100 milioni, da prelevarsi dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969 (Rubrica n. 2 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 100 milioni relativo all'esercizio finanziario 1969 fa carico al sopracitato capitolo 567 e quello per le annualità dal 1970 al 1989 farà carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi medesimi.

Alla maggiore spesa annua di lire 100 milioni dal 1970 al 1989, derivante dall'autorizzazione del limite di impegno per l'esercizio 1970, si farà fronte con l'eliminazione dell'onere di pari importo di cui alla legge regionale 20 ottobre 1967, n. 23, previsto fino all'esercizio 1969.

Art. 15.

Per la concessione dei contributi previsti dal secondo comma dell'art. 1 e dall'art. 7 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1972.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969 è istituito - al titolo II - sezione IV - il capitolo 568 con la denominazione: « Contributi in conto capitale a favore di province, comuni, consorzi fra enti locali, istituzioni e associazioni sportive e ricreative regolarmente costituite, anche se prive di personalità giuridica, per la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi e ricreativi, nonchè contributi per l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature sportive e ricreative fisse e mobili » e con lo stanziamento di lire 250 milioni, cui si provvede mediante prelevamento dell'importo di lire 200 milioni dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 del medesimo stato di previsione della spesa (rubrica n. 2 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio stesso) e mediante storno dell'importo di lire 50 milioni dal capitolo 501 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1969.

L'onere di lire 250 milioni relativo all'esercizio finanziario 1969 fa carico al sopracitato capitolo 568 e quello per gli esercizi dal 1970 al 1972 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La variazione dello stanziamento al capitolo 501 succitato viene conseguentemente apportata anche nell'elenco n. 1 approvato con l'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 41.

Art. 16.

Per la concessione delle sovvenzioni e dei sussidi previsti dall'art. 10 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1972.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969, è istituito - al titolo I - sezione IV - il capitolo 237 con la denominazione: « sovvenzioni e sussidi a favore di associazioni sportive di carattere dilettantistico regolarmente costituite, anche se prive di personalità giuridica, e di enti, istituzioni, sodalizi, associazioni e comitati che svolgono attività ricreative, anche mediante organizzazione di spettacoli folcloristici e corali o di altre analoghe manifestazioni al fine di incoraggiare e sostenere le loro attività istituzionali » e con lo stanziamento di lire 200 milioni, cui si provvede mediante storno dello stesso importo dal capitolo 236 del suddetto stato di previsione della spesa.

L'onere di lire 200 milioni relativo all'esercizio finanziario 1969 fa carico al sopracitato capitolo 237 e quello per gli esercizi dal 1970 al 1972 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La variazione inerente al capitolo 236, che viene soppresso, è conseguentemente apportata anche nell'elenco n. 1 approvato con l'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 41.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 6 agosto 1969

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1969, n. 27.
Interventi straordinari per l'attività assistenziale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 21 *agosto* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Interventi per l'assistenza a favore di persone in particolari stati di bisogno

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai comuni, in via straordinaria, speciali sovvenzioni, da utilizzare per assistenza a favore di persone in particolari condizioni di bisogno.

L'ammontare delle sovvenzioni è determinato in base alla popolazione di ciascun comune e mediante l'applicazione di un coefficiente pro capite rapportato al reddito medio ed alle particolari condizioni economiche e sociali dei comuni stessi.

Art. 2.

All'assegnazione delle sovvenzioni si provvede annualmente con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale e all'artigianato. L'erogazione è disposta con decreto dell'Assessore.

E' fatto obbligo ai comuni di trasmettere all'Assessorato del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato, entro il mese di febbraio, l'elenco delle persone assistite con le sovvenzioni ricevute nell'anno precedente. Nell'elenco deve essere contenuta anche l'indicazione delle somme elargite.

CAPO II

Interventi per favorire l'assistenza dei bambini negli asili infantili, asili nido e scuole materne

Art. 3.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle province, in via straordinaria, speciali sovvenzioni da utilizzare per sussidi a favore di enti, istituzioni ed associazioni che gestiscono asili infantili, asili nido e scuole materne, al fine di favorire l'accoglimento e l'assistenza dei bambini appartenenti a famiglie bisognose in detti asili e scuole.

Art. 4.

Su proposta dell'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale e all'artigianato, d'intesa con quello all'istruzione e alle attività culturali, la Giunta regionale approva annualmente il piano di riparto dei fondi disponibili per il fine di cui all'art. 3.

L'erogazione delle sovvenzioni è disposta con decreto dell'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale e all'artigianato.

E' fatto obbligo alle province di trasmettere all'Assessorato del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato, entro il mese di febbraio, l'elenco degli asili infantili, asili nido e scuole materne che hanno beneficiato, nell'anno precedente, dei sussidi previsti dall'art. 3. Nell'elenco deve essere contenuta la indicazione delle somme destinate ai singoli asili e scuole.

CAPO III

Interventi per l'assistenza sociale

Art. 5.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle province, in via straordinaria, speciali sovvenzioni da destinare ad enti, istituzioni, associazioni e comitati, che svolgono attività di assistenza materiale e sociale, per l'erogazione di sussidi a favore delle persone assistite.

Art. 6.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale e all'artigianato, approva annualmente il piano di riparto dei fondi disponibili, per il fine di cui all'art. 5.

L'erogazione delle sovvenzioni è disposta con decreto dell'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale e all'artigianato.

E' fatto obbligo alle province di trasmettere all'Assessorato del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato, entro il mese di febbraio, l'elenco degli enti, istituzioni, associazioni e comitati, cui furono destinate, nell'anno precedente, le sovvenzioni previste dall'art. 5, con la indicazione dell'ammontare relativo.

Art. 7.

Nell'art. 1, punto 1, lettera *b*) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, sono soppressi il primo comma e le parole « asili nido e scuole materne » del secondo comma.

Le domande di contributo, eventualmente già presentate ai sensi della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, sono considerate valide ai fini della presente legge.

CAPO IV

Disposizioni finali e finanziarie

Art. 8.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1972, la spesa di lire 370.000.000, di cui:

a) lire 150.000.000 per gli interventi di cui all'art. 1;
b) lire 70.000.000 per gli interventi di cui all'art. 3;
c) lire 150.000.000 per gli interventi di cui all'art. 5.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1969, sono istituiti al titolo I - sezione IV - i seguenti capitoli:

— cap. 315 con la denominazione:

« Sovvenzioni a favore dei comuni per l'assistenza di persone in particolari condizioni di bisogno » e con lo stanziamento di lire 150.000.000, cui si provvede mediante storno dello stesso importo dal capitolo 312 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969;

— cap. 316 con la denominazione:

« Sovvenzioni a favore delle province per l'erogazione di sussidi a enti, istituzioni e associazioni che gestiscono asili infantili, asili nido e scuole materne al fine di favorire l'accoglimento e l'assistenza dei bambini appartenenti a famiglie bisognose » e con lo stanziamento di lire 70.000.000, cui si provvede mediante storno dello stesso importo dal capitolo 291 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969;

— cap. 317 con la denominazione:

« Sovvenzioni a province da destinare a enti, istituzioni, associazioni e comitati che svolgano attività di assistenza materiale e sociale per l'erogazione di sussidi a persone assistite » e con lo stanziamento di lire 150.000.000, cui si provvede mediante storno dell'importo di lire 119.500.000 dal capitolo 312 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1969 e mediante storno dell'importo di lire 30.500.000 dal capitolo 501 del medesimo stato di previsione della spesa.

L'onere complessivo di lire 370 milioni relativo all'esercizio finanziario 1969 fa carico ai sopracitati capitoli 315, 316, 317 e quello relativo agli esercizi finanziari dal 1970 al 1972 graverà sui corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi medesimi.

In relazione al disposto dell'art. 7 della presente legge la denominazione del capitolo 291 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1969 è così modificato: « Sussidi straordinari a province, comuni, enti, istituzioni e associazioni per l'assistenza a favore di bambini, adolescenti e giovani per consentire il loro accoglimento in colonie marine e montane e istituti di educazione (art. 1 punto 1, lettera *b*) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23).

Le succitate variazioni relative ai capitoli 291, 312 e 501 si intendono conseguentemente apportate anche all'elenco n. 1 approvato con l'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 1968 n. 41.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 12 agosto 1969

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1969, n. 28.

Provvidenze a favore dei ciechi civili e dei sordomuti nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 21 *agosto* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Assegno integrativo regionale a favore dei ciechi civili

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere ai ciechi civili, che beneficiano della pensione statale prevista dalla legge 10 febbraio 1962, n. 66, o dell'assegno vitalizio di cui all'art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 632, e loro successive modifiche o integrazioni un assegno integratvo mensile non reversibile, nella misura ed alle condizioni fissate dalle norme seguenti.

Art. 2.

L'assegno integrativo regionale è corrisposto nella misura di lire 10.000 (diecimila) mensili per i ciechi assoluti; nella misura di lire 6.000 (seimila) mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo; nella misura di lire 4.000 (quattromila) mensili per coloro che fruiscono dell'assegno vitalizio, a norma dell'art. 19 della legge 10 febbraio 1962, n. 66.

Art. 3.

L'assegno integrativo regionale è corrisposto solamente ai ciechi civili che, alla data di presentazione della domanda, risiedano stabilmente, da almeno due anni, nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

La corresponsione dell'assegno suddetto cessa quando il beneficiario perda il requisito della residenza nel territorio della Regione.

Art. 4.

La domanda intesa ad ottenere l'assegno integrativo regionale deve essere presentata dagli interessati all'Assessorato del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato.

La domanda dovrà essere corredata da:

1) dichiarazione della Segreteria regionale dell'Opera Nazionale ciechi civili attestante che il richiedente fruisce della pensione od assegno statale di cui alle leggi dello Stato 10 febbraio 1962, n. 66, e 9 agosto 1954, n. 632, e loro successive modifiche o integrazioni, con indicazione del numero di posizione relativo, nonchè della qualità di cieco assoluto o di cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo di entrambi gli occhi con eventuale correzione, o di cieco con residuo visivo superiore ad un ventesimo e non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione;

2) dichiarazione del comune di residenza stabile con specifica menzione della data cui risale la residenza medesima.

Art. 5.

L'erogazione dell'assegno integrativo regionale avviene bimestralmente ed in forma posticipata ed ha la stessa decorrenza della pensione o dell'assegno statale, semprechè la domanda di cui al precedente art. 4 sia presentata entro 90 giorni dalla notificazione del provvedimento statale che concede la pensione o l'assegno medesimo.

Diversamente l'assegno integrativo regionale ha decorrenza dal primo giorno successivo a quello della presentazione della domanda.

La revoca o la sospensione della pensione o dell'assegno statale, per qualsiasi causa, produce anche l'immediata revoca o sospensione dell'assegno integrativo regionale.

Art. 6.

La concessione, la revoca o la sospensione dell'assegno integrativo regionale avviene con decreto dell'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato, decreto che dovrà fare esplicita menzione del numero di posizione della pensione o dell'assegno vitalizio statale.

L'erogazione dell'assegno avviene attraverso l'ente comunale di assistenza del luogo di residenza del beneficiario.

Art. 7.

L'ente comunale di assistenza provvede al pagamento dell'assegno integrativo regionale. previo ritiro della matrice dell'assegno di c/c postale relativo alla rata di pensione od assegno statale per il periodo al quale l'assegno integrativo regionale si riferisce e prèvio accertamento d'ufficio sul persistere del requisito della residenza nell'ambito della Regione.

CAPO II

Sussidio integrativo regionale di assistenza a favore dei sordomuti

Art. 8.

L'amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere ai sordomuti, che già fruiscono dell'assegno mensile di assistenza ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 388, un sussidio integrativo mensile di assistenza non reversibile di lire 10.000 (diecimila).

Il sussidio integrativo regionale è corrisposto soltanto ai sordomuti che, all'atto della presentazione della domanda, risiedano stabilmente, da almeno due anni, nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

La corresponsione del sussidio stesso cessa quando il beneficiario perda il requisito della residenza nel territorio della Regione.

Art. 9.

La domanda per ottenere il sussidio integrativo regionale di assistenza deve essere presentata dagli interessati all'Assessorato regionale del lavoro dell'assistenza sociale e dell'artigianato.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1) attestazione dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti confermante che il richiedente fruisce dell'assegno mensile di assistenza previsto dalla legge 18 marzo 1968, n. 388;

2) dichiarazione del comune di residenza stabile con specifica menzione della data cui risale la residenza stessa.

Art. 10.

Per l'erogazione, la decorrenza, la revoca o la sospensione del sussidio integrativo regionale di assistenza a favore dei sordomuti si applicano le norme dell'articolo 5 della presente legge.

Art. 11.

La concessione, la revoca o la sospensione del sussidio integrativo regionale avviene con decreto dell'Assessore regionale al lavoro, all'assistenza sociale e all'artigianato.

L'erogazione del sussidio stesso avviene attraverso l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, il quale provvede al pagamento contemporaneo dell'assegno mensile di assistenza statale e del sussidio integrativo regionale, previo accertamento della residenza nell'ambito della Regione.

CAPO III

Disposizioni finanziarie e transitorie

Art. 12.

L'erogazione dei benefici previsti dalla presente legge avrà decorrenza dal 1° gennaio 1969.

Nel periodo di prima applicazione, coloro i quali avranno presentato la domanda, di cui agli articoli 4 e 9, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge nel « Bollettino Ufficiale » della Regione, potranno ottenere l'assegno integrativo regionale oppure il sussidio integrativo regionale di assistenza con decorrenza dal 1° gennaio 1969, semprechè a tale data beneficino già della pensione o dell'assegno statale.

A tale effetto è sufficiente che l'interessato alleghi la dichiarazione di godimento della pensione o assegno, rilasciata dall'ente erogatore.

Art. 13.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 120 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1973.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969 è istituito, al titolo I, sezione IV, rubrica n. 10, categoria IV, il capitolo n. 314 con la denominazione: « Assegno integrativo regionale ai ciechi civili e sussidio integrativo regionale di assistenza ai sordomuti » e con lo stanziamento di lire 120 milioni, cui si provvede mediante storno dello stesso importo dal capitolo 501 del suddetto stato di previsione della spesa.

L'onere di lire 120 milioni relativo all'esercizio finanziario 1969 fa carico al sopra citato capitolo n. 314 e quello di lire 120 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1973 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La variazione dello stanziamento al capitolo 501 viene conseguentemente apportata anche nell'elenco n. 1 approvato con l'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 41.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 14 agosto 1969

BERZANTI

(8026)

ANTONIO SESSA, *direttore*

ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.